



## PROBLEMATICHE VECCHIE E NUOVE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Cod. FPDF25006

Data: 12 maggio 2025

### Le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo nella liquidazione giudiziale: natura, contenuti e procedimento (anche alla luce delle novità contenute nel “correttivo-ter”)

Sommario: 1. La comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo. 2. La natura dei giudizi di impugnazione. 3. La legittimazione attiva e passiva. 4. Le impugnazioni incidentali. 5. La correzione degli errori materiali. 6. Questioni procedurali

#### **1. La comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo**

La norma di riferimento è l’art. 205 CCII.

##### **205. Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo**

*1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.*

***2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.***

Il comma 1 ricalca esattamente l’art. 97 l.f., rispetto al quale, in questa sede, ci si limita a segnalare che **l’omissione dell’informativa sul del diritto di proporre opposizione** in caso di mancato accoglimento della domanda non impedisce la decorrenza del termine per impugnare.

*“In tema di formazione dello stato passivo, l’omissione della informazione sul diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda non costituisce motivo di nullità della comunicazione ex art. 97 l.fall. e non impedisce la decorrenza del termine di cui all’art. 99 l.fall., in*

*quanto tale diritto nasce direttamente dalla legge e la comunicazione di copia dello stato passivo dichiarato esecutivo ha la mera natura di "provocatio ad opponendum"*" (Cass. 33622/2021).

Quanto alla **novità contenuta nel comma 2**, si tratta di una disposizione che introduce un obbligo informativo del curatore (obbligo reiterato poi in sede di prima udienza, alla quale il curatore, anche se non costituito, deve partecipare con la medesima finalità, ai sensi del secondo periodo del comma 10 dell'art. 207 CCII, con "**finalità deflattive**, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che l'attivo della procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare oltre l'impugnazione": v. la Relazione Illustrativa).

## **2. La natura dei giudizi di impugnazione**

L'unica novità di rilievo contenuta nell'art. 206 CCII (che di seguito, per comodità, si riporta) rispetto all'art. 98 l.f. riguarda le impugnazioni incidentali, sulle quali ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

### **206. Impugnazioni**

1. *Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.*
2. *Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.*
3. *Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.*
4. ***Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.***
5. *Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei*

**confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.**

6. *Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.*

Giova anzitutto rammentare che la Suprema Corte ha più volte sottolineato la **natura impugnatoria** delle impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, precisando al contempo che tali impugnazioni – essendo rivolte alla “revisione” di un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria – **non sono tuttavia assimilabili all’appello** (ragion per cui le norme che regolano l’appello non sono analogicamente applicabili) ed hanno una loro autonoma disciplina.

*“L’opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del Dlgs n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare”* (Cass. 4600/2024).

*“[...] trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla l. Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l’opposizione configurabile come un appello; è stato infatti chiarito che tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria”* (Cass. 3481/2024).

*“L’opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica”* (Cass. 35254/2023).

Inoltre, **l’efficacia endoconcorsuale** (salvo quanto si dirà sulle impugnazioni contro i decreti adottati dal giudice delegato sulle domande di restituzione o di rivendicazione) delle decisioni adottate dal Tribunale all’esito dei giudizi di impugnazione comporta **l’improcedibilità di tali giudizi in caso di revoca o di chiusura della liquidazione giudiziale**, con l’eccezione dell’ipotesi di chiusura ex art. 246, co. 2, CCII per definitività del decreto di omologazione del concordato, ipotesi nella quale, laddove si tratti di concordato con assuntore, il giudizio può essere proseguito nei confronti di quest’ultimo.

*“Nel regime successivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., che è procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, in quanto teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale, e tale conseguenza - che può essere rilevata anche d’ufficio - opera*

*anche nel giudizio di legittimità, a differenza della chiusura del fallimento, che costituisce una mera causa di interruzione del processo non rilevante in sede di legittimità” (Cass. 29670/2022).*

*“La chiusura del fallimento a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare non impedisce la prosecuzione dei giudizi di opposizione rispetto ai crediti non ammessi al passivo, non potendosi escludere in tal caso l’interesse delle parti a coltivare il giudizio e l’efficacia ultrafallimentare del provvedimento che, all’esito dello stesso, disporrà in merito all’ammissione al concorso, tenuto conto degli accantonamenti effettuati in sede concordataria e del fatto che l’esclusione dal passivo dei crediti comporterebbe, una volta divenuta definitiva, il venir meno dell’obbligo di soddisfarli” (Cass. 14938/2019).*

*“Nel caso di fallimento sottoposto al regime introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, la sopravvenuta revoca o chiusura della procedura concorsuale rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo per la sua natura endofallimentare, restando esclusa ai sensi dell’art. 120 l.fall. l’efficacia ultrafallimentare del provvedimento con il quale il credito è stato ammesso al concorso (Cass. n. 19752/2017, Cass. n. 3075/2018). Costituisce eccezione a questo principio il caso della chiusura del fallimento a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che non impedisce la prosecuzione dei giudizi di opposizione rispetto ai crediti non ammessi al passivo; infatti in questo caso non è possibile escludere l’interesse delle parti a coltivare le opposizioni già proposte” (Cass. 29614/2018).*

*“Le opposizioni allo stato passivo in corso al momento del concordato e ritualmente proposte dal creditore contestato nei confronti del curatore del fallimento, non vengono meno per effetto del concordato, ma possono essere proseguite nei confronti dell’assuntore del concordato, il quale, pertanto, è legittimato passivo dell’azione del creditore per ottenere il riconoscimento di una garanzia ipotecaria che assiste il suo credito esclusa dal giudice delegato, atteso che, con l’assunzione del concordato, l’assuntore si accolla anche il rischio che, in seguito all’accoglimento dell’opposizione, il creditore acquisti il diritto di essere pagato come creditore ipotecario, anziché chirografario (Conf 1002/65)” (Cass. 3711/71).*

È lecito chiedersi se, alla luce della **novità introdotta dal comma 5 dell’art. 204 CCII** secondo cui *“il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso”*, le impugnazioni contro i decreti adottati dal giudice delegato sulle domande di restituzione o di rivendicazione possano proseguire (sia pure con l’estromissione del curatore) anche in caso di revoca o di chiusura della liquidazione giudiziale.

### **3. La legittimazione attiva e passiva**

Nell'opposizione allo stato passivo, la **legittimazione attiva** spetta al “creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili” la cui domanda “sia stata accolta in parte o sia stata respinta” (laddove per “creditore o titolare del diritto” deve intendersi anche il successore a titolo particolare), mentre la legittimazione passiva spetta al solo curatore (“l'opposizione è proposta nei confronti del curatore”).

*“Al riguardo, come eccepito dalla parte controricorrente, sia la domanda d'insinuazione al passivo della (OMISSIS) s.r.l., che l'opposizione allo stato passivo, furono proposti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in proprio, mentre il ricorso per cassazione è stato presentato dalla medesima banca non in proprio, ma "esclusivamente in nome e per conto della MPS Capital Service Banca per le Imprese, s.p.a." Pertanto, il ricorso in esame risulta proposto da un soggetto che non è stato parte del procedimento di accertamento del passivo fallimentare, e del giudizio di opposizione allo stato passivo. Invero, il collegio ritiene di dare continuità al consolidato orientamento a tenore del quale: "il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1 (Cass., n. 21492/18; n. 10876/07)” (Cass. 10083/2020).*

Non sussiste, invece, la legittimazione del **debitore sottoposto alla liquidazione giudiziale**, il quale non può neppure intervenire (e lo stesso vale a dirsi per l'impugnazione dei crediti ammessi e per la revocazione).

*“In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denuncia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, che aveva erroneamente ritenuto ammissibile l'intervento della società fallita nel giudizio di opposizione allo stato passivo)” (Cass. 29156/2024; id. Cass. 11447/2025 Cass. 36780/2022 e Cass. 1197/2020).*

Tale principio, tuttavia, non vale più nel procedimento avente ad oggetto le domande di restituzione o di rivendicazione, atteso che, a norma del secondo periodo del comma 5

dell'art. 204 CCII (introdotto dal c.d. “correttivo *ter*” di cui al d.lgs. 136/2024), in tale procedimento “*il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206*”.

Nell'**impugnazione dei crediti ammessi**, prevista dal **comma 3**, la legittimazione attiva spetta a “*il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili*” i quali “*contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta*”. In particolare, **per essere legittimati non basta la mera affermazione della qualità di creditore**, ma bisogna essere stati ammessi al passivo – o aver quantomeno presentato domanda (anche tardiva) di ammissione al passivo (Trib. Roma 27 marzo 1990, in *Il fallimento*, 1991, 69) che non sia stata definitivamente rigettata – e non esser stati ancora integralmente soddisfatti (fermo restando che l'impugnazione è inammissibile se il credito contestato sia già stato integralmente soddisfatto), mentre si discute **se sia necessario aver sollevato eccezioni nella fase di verifica dinanzi al giudice delegato**.

“*Sono legittimati all'impugnazione dei crediti ammessi tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione sia stata definitivamente accolta o sia ancora controversa per la pendenza del procedimento di opposizione avverso il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata. In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'interesse all'impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge sin dal momento della proposizione di tale domanda e permane sino a quando l'impugnante non veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l'ipotesi che il credito in contestazione venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima che la domanda tardiva sia stata esaminata*” (Cass. 41511/2021).

“*Il creditore escluso dallo stato passivo è legittimato a proporre impugnazione dei crediti ammessi, a condizione che contemporaneamente proponga opposizione avverso la propria esclusione*” (Cass. 2514/2018).

“*La legittimazione ad impugnare i crediti ammessi allo stato passivo del fallimento presuppone la soccombenza, nella precedente fase di verifica del passivo, del creditore che propone l'impugnazione e, pertanto, escludersi, con conseguente inammissibilità del gravame, allorquando il medesimo creditore non abbia proposto osservazioni al progetto di stato passivo ovvero sollevato contestazioni all'udienza di verifica avverso l'ammissione dei crediti oggetto di impugnazione*” (Trib. Massa, 12 aprile 2018, in *Il fallimento*, 2018, 931; id. Trib. Vicenza 19 maggio 2011, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

“*Con riferimento alla legittimazione del creditore all'impugnazione ex artt. 98 e 99 l.f. dell'ammissione di altro credito, deve ritenersi che non sussista a carico del creditore un onere di formale "contestazione" del credito concorrente già nell'ambito della fase necessaria della verifica dello stato passivo*” (Trib. Udine, 21 luglio 2011, in *Il fallimento*, 2011, 1480);

Ci si è chiesti **se i creditori privilegiati possano impugnare l'ammissione dei crediti in chirografo**. Vi è una risalente pronuncia della Cassazione in senso contrario.

*“L'interesse ad agire sussiste soltanto quando chi propone la domanda o vi contraddice tende a conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile. Non è legittimato a proporre opposizione ai crediti ammessi al passivo del fallimento in via chirografaria, il creditore, che, essendo privilegiato, non risente pregiudizio da tali ammissioni?”* (Cass 1307/68).

Tuttavia la dottrina ha correttamente evidenziato che il principio vale solo per i creditori con privilegio generale sui mobili che godano, a sensi dell'art. 2776 c.c., della collocazione sussidiaria sugli immobili, poiché per gli altri privilegiati (che, eventualmente, non abbiano realizzato l'intero credito sul bene o sui beni oggetto del privilegio) non è da escludersi in assoluto un interesse a contestare l'ammissione di crediti chirografari.

Nella **revocazione** i soggetti che hanno legittimazione attiva sono *“il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili”* per i quali sia decorso il termine per proporre opposizione o impugnazione.

L'istante deve provare che il provvedimento di accoglimento o di rigetto è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa a lui non imputabile (laddove per integrare il dolo non sono sufficienti deduzioni difensive fraudolente).

*“Ai fini della revocazione ex art. 98 l.fall. dell'ammissione al privilegio di un credito nello stato passivo, non si ravvisano i presupposti dell'attività deliberatamente fraudolenta nelle sole deduzioni difensive contenute nella domanda di insinuazione che non si risolvano in prove false, essendo le stesse inidonee a ledere il diritto di difesa del curatore e ad impedire al giudice l'accertamento della verità”* (Cass. 2284/2021).

La nuova norma contiene anche l'espressa individuazione dei legittimati passivi (*“la revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore”*), in recepimento dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto.

#### **4. Le impugnazioni incidentali**

La principale modifica introdotta nella disciplina delle impugnazioni, come detto, riguarda l'espressa previsione e disciplina delle c.d. impugnazioni incidentali.

È bene ricordare che, con riferimento al regime normativo dettato dalla legge fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ne ha costantemente escluso l'ammissibilità, affermando

che le impugnazioni avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, ossia l'opposizione, l'impugnazione e la revocazione, devono essere necessariamente proposte in via principale e nel termine stabilito dall'art. 99 l.f., restando quindi esclusa un'impugnazione incidentale, sia essa tempestiva o tardiva (v. Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2020, n. 26896, secondo cui, pertanto, ove il credito dell'istante sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, il curatore che intenda contestare il relativo accertamento del giudice delegato deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendo sufficiente la proposizione di una mera eccezione sul punto nel giudizio di opposizione promosso dal medesimo creditore istante; in termini, v. Cass., sez. I, 15 maggio 2019, n. 13008, Cass., sez. VI-1, 3 settembre 2018, n. 21581, e Cass., sez. I, 4 luglio 2018, n. 17561).

*“In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.f.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale”* (Cass. 3147/2023).

Il comma 4 dell'art. 206 CCII sancisce invece **l'ammissibilità delle impugnazioni incidentali, anche tardive**, stabilendo che *“la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1”*.

Deve anzitutto notarsi che **l'impugnazione incidentale è ammissibile “nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo”**, ragion per cui, ad esempio, non sarà ammissibile l'impugnazione incidentale del curatore che abbia proposto un'ammissione parziale del credito poi recepita dal giudice delegato.

Deve poi ritenersi analogicamente applicabile **l'art. 334, co. 2, c.p.c.**, in base al quale *“se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, la impugnazione incidentale perde efficacia”*, laddove peraltro, con riferimento a tale norma, la Suprema Corte ha chiarito che all'inammissibilità o improcedibilità non può equipararsi la rinuncia.

*“La norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non*

*ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale (Cass., Sez. U., n. 89 2/5/2011; di recente Cass., sez. 1, 3/5/2022, n. 13888)" (Cass. 26064/2024).*

La **disciplina processuale delle impugnazioni incidentali** si rinviene poi nei **commi 6, 7 e 8 dell'art. 207 CCII**, in cui si prevede che l'impugnazione incidentale tardiva va proposta, a pena di decadenza, nella memoria difensiva depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, e che *“se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio”*, il che significa, evidentemente, che a fronte dell'impugnazione incidentale deve darsi modo al controinteressato (ossia a colui che ha proposto l'impugnazione principale) di replicare, formulare eccezioni e anche di produrre documenti per confutare la fondatezza di quella impugnazione, in deroga al principio generale che individua nel ricorso introduttivo dell'impugnazione la barriera preclusiva per le produzioni documentali (principio sul quale si dirà oltre).

#### **5. La correzione degli errori materiali**

Il comma 6 dell'art. 206 CCII disciplina la correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo con formulazione identica a quella contenuta nell'art. 98, co. 5, l.f..

Va però segnalato che, poiché con il **comma 15 dell'art. 207 CCII** è stata introdotta una specifica disciplina per la **correzione degli errori materiali contenuti nel decreto col quale il collegio provvede sull'impugnazione**, e poiché tale disciplina (nel recepire un principio giurisprudenziale già consolidato: v. *ex multis* Cass. 19722/2015) contempla espressamente la previsione della **fissazione di un'udienza nel caso in cui la richiesta non provenga da tutte le parti**, se ne ricava un'ulteriore conferma del fatto che per la correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo non è invece necessaria la fissazione di un'udienza, essendo prevista la mera “audizione” cartolare del curatore o della parte interessata.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la correzione dell'errore materiale contenuto nello stato passivo può essere disposta anche dal Tribunale chiamato a decidere sull'opposizione allo stato passivo, **non** essendovi una **competenza funzionale del giudice delegato**.

*“La curatela fallimentare è legittimata a proporre opposizione allo stato passivo qualora rilevi l'ingiustizia del provvedimento di ammissione al passivo e quindi a proporre anche una istanza di correzione di errore materiale se l'ammissione al passivo sia il risultato di un evidente errore materiale. Il Tribunale di Roma*

*ha correttamente qualificato l'istanza avanzata dalla curatela come richiesta di correzione di errore materiale anziché come impugnazione incidentale del provvedimento del giudice delegato e l'ha ritenuta proponibile in sede di opposizione allo stato passivo per evidenti ragioni di economia processuale. Né può ritenersi una competenza funzionale del giudice delegato a emanare il provvedimento di correzione (cfr. Cs. civ. sezione III, n. 10299 del 27 luglio 2001 e Cass. ci'. sezione I, n. 16353 del 20 agosto 2004)"* (Cass. 29462/2017).

Giova evidenziare che contro il decreto emesso a seguito dell'istanza di correzione **non è ammesso il reclamo ex art. 124 CCII**, ferma l'esperibilità delle impugnazioni di cui all'art. 206 CCII contro il provvedimento di correzione (nei termini previsti da tale norma, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento di correzione) quando la correzione sia stata tale da ingenerare un obiettivo dubbio sulla portata effettiva della decisione o quando, attraverso il procedimento di correzione, si sia violato il giudicato endofallimentare.

*“Il procedimento di correzione previsto dall'art. 98, ultimo comma, l. fall., secondo il quale "gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata" deve essere reso coerente con la disciplina generale prevista dall'art. 288 cod. proc. civ. Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'ordinanza resa sull'istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 288, 2 comma, cod. proc. civ., anche nell'ipotesi in cui rigetti la richiesta, non è impugnabile neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto costituente mera determinazione di natura amministrativa, che non incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti, ma è solo funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento (un tempo cartaceo, ora digitale) che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass. 5733/2019, Cass. 16205/2013, Cass. 5950/2007). Nel caso di rigetto, peraltro, l'istanza è reiterabile, proprio perché il provvedimento non comporta esercizio, né consumazione di una potestas iudicandi. Resta invece impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto dalla legge, la pronuncia corretta (Cass. 20309/2019, Cass. 5733/2019, Cass. 16205/2013), con la precisazione che il termine per l'impugnazione decorrerà dalla data di notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 u. comma cod. proc. civ., solo se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sulla portata effettiva della decisione o quando, attraverso il procedimento di cui alla norma in esame, sia stato in realtà modificato il giudicato e la correzione sia stata inammissibilmente utilizzata per incidere su errori di giudizio (Cass. 19959/2023, Cass. 20996/2019, Cass. 22185/2014). I medesimi principi vanno applicati al procedimento disciplinato dall'art. 98 u. comma l. fall. Va pertanto esclusa l'impugnabilità col reclamo ex art. 26 l. fall. del decreto di correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo reso ai sensi dell'art. 98, ultimo comma, l. fall., anche nell'ipotesi*

*in cui la richiesta di correzione venga respinta. Contro il decreto di esecutività dello stato passivo risultante dalla correzione sono invece esperibili, dai soggetti legittimati, i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 98 l. fall., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza di correzione o, nel caso di mancata sua notificazione, entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. Ciò, beninteso, sempre che l'errore corretto sia stato tale da ingenerare un obiettivo dubbio sulla portata effettiva della decisione o quando, attraverso il procedimento di cui alla norma in esame, sia stato in realtà violato il giudicato endofallimentare ormai formatosi, e non quando si tratti di meri refusi chiaramente percepibili dal contesto della decisione, perché in tal caso i termini di impugnazione continueranno a decorrere dalla data di comunicazione del decreto, anche se non ancora emendato” (Cass. 13360/2024).*

## **6. Questioni procedurali**

La disciplina del procedimento è contenuta nell'art. 207 CCII.

### **207. Procedimento**

1. *Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.*
2. *Il ricorso deve contenere:*
  - a) *l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;*
  - b) *le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;*
  - c) *l'esposizione dei **motivi** su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;*
  - d) *a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.*
3. *Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento. **Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.***
4. *Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.*
5. *Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.*
6. *Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.*
7. *La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei*

*mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.*

8. *Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.*

9. *L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.*

10. *In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.*

11. *Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.*

**11-bis. Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.**

12. *Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.*

13. *Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.*

14. *Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.*

15. *Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.*

16. *Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.*

**16-bis. All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del**

**provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell'incarico.**

Il ricorso deve essere presentato **con il patrocinio di un difensore**, essendo la partecipazione “*anche senza l'assistenza di un difensore*” prevista dall'art. 200, co. 1, lett. a), CCII per la sola fase dinanzi al giudice delegato, e ciò vale anche per il curatore e anche per la revocazione.

“*Il ricorso per ottenere la revocazione del decreto del giudice delegato con il quale, in sede di verifica, è stato ammesso un credito allo stato passivo, introducendo un procedimento di natura contenziosa, è soggetto all'applicazione dell'art. 82 cod. proc. civ., in tema di obbligo delle parti di stare in giudizio per mezzo di procuratore legalmente esercente. Ne deriva che l'atto sottoscritto soltanto dalla parte-curatore (costituito, nella specie, dalla stessa istanza rivolta al giudice delegato per ottenere l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 102 legge fall.) è del tutto inidoneo [...]*” (Cass. 2440/06).

In difetto, **si applica l'art. 182 c.p.c.**

“*Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. che impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetto "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali*” (Cass. 24485/2016).

Il **termine** (perentorio, a pena di decadenza) per proporre l'opposizione o impugnazione **decorre dalla comunicazione** di cui all'art. 205 CCII, anche se il creditore ha partecipato all'udienza, e **in caso di mancata comunicazione si applica il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.**, salva la possibilità (per il tardivo che impugni – contestualmente alla presentazione della propria domanda – l'ammissione di un credito in via tempestiva) di provare la mancata conoscenza dell'esistenza della procedura.

“*In tema di fallimento, il termine per contrastare il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, adottato in udienza, decorre non già da quest'ultima, ma dalla comunicazione del relativo provvedimento, in mancanza della quale, viene in rilievo il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.*” (Cass. 30718/2023).

“*In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.*” (Cass. 9850/2022).

“*L'impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salva la mancata*

*conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato*” (Cass. 8869/2017; id. Cass. 9850/2022, Cass. 41512/2021 e Cass. 11366/2018).

**L’onere di provare la tempestività grava sull’opponente**, anche se la curatela non si è costituita, e **la tardività deve essere rilevata d’ufficio**, previa acquisizione, ove necessario, della documentazione comprovante la comunicazione dello stato passivo (ma deve prendersi per buona la data della comunicazione ex art. 97 l.f. se indicata nel ricorso e non contestata dal curatore costituito).

*“La verifica della tempestività della opposizione allo stato passivo è questione che è rilevabile d’ufficio, a prescindere dall’eccezione di parte ovvero, come nella specie, della eventuale mancata costituzione in giudizio del curatore. L’oggetto del controllo, da svolgersi ad opera del tribunale, è dunque la data di ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che riporta la comunicazione, inviata dal curatore, dell’esito dell’accertamento del passivo, secondo una verifica da condurre direttamente sul fascicolo fallimentare (da acquisire) o sullo stesso ricorso in opposizione della parte (ove risulti), trattandosi di termine, quello previsto dall’art. 98 l.fall., fissato a pena di decadenza”* (Cass. 37175/2022).

*“Lo scrutinio in giudizio della tempestività della presentazione della opposizione allo stato passivo da parte del creditore è questione tuttora rilevabile d’ufficio, a prescindere dall’eccezione di parte e dalla eventuale non costituzione dello stesso curatore. Si tratta peraltro di un controllo che il giudice è onerato di compiere, così verificando la data di ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che veicola la comunicazione del deposito dello stato passivo, come allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione. In alternativa, lo stesso tribunale ben può assolvere a tale scrutinio chiedendo al ricorrente la produzione in giudizio della comunicazione, mentre non appare corretto - in difetto di tali accertamenti - dichiarare inammissibile l’opposizione in virtù del solo limite di non produzione della citata prova da parte del creditore”* (Cass. 21205/2021).

*“In tema di opposizione allo stato passivo, per verificare la tempestività del deposito del ricorso rispetto al termine indicato dall’art. 99 l.fall., è rilevante la data della comunicazione dell’esecutività dello stato passivo indicata dal creditore nel ricorso medesimo, ove il curatore costituendosi in giudizio non abbia svolto alcuna contestazione al riguardo”* (Cass. 16306/2021).

*“La verifica della tempestività dell’opposizione ex art. 98 l. fall. è questione rilevabile d’ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del giudice controllare la data di ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva dichiarato la tardività dell’opposizione allo stato passivo facendo esclusivo riferimento alla data di comunicazione erroneamente indicata nel ricorso, senza effettuare il doveroso riscontro*

officioso con la documentazione allo stesso allegata)” (Cass. 24551/2016; id. Cass. 21841/2017).

Ma se l’opponente deduce di non aver ricevuto la comunicazione, la **prova del ricevimento della raccomandata** (ove non sia già nel fascicolo della procedura) grava sul curatore.

*“In materia di opposizione allo stato passivo del fallimento, i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro trenta giorni dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell’venuto deposito dello stato passivo in cancelleria; l’onere di dimostrare il ricevimento della raccomandata, mediante la produzione del relativo avviso, grava sul curatore che ne eccepisca la tardività, disponendo egli di tale documento ed essendo regolato il riparto dell’onere probatorio secondo il principio della vicinanza o prossimità della prova (Nella specie, la Corte ha ritenuto valido il principio, anche dopo la riforma del procedimento d’opposizione allo stato passivo)”* (Cass. 21841/2017; id. Cass. 6799/2012).

La tempestività va verificata con riferimento al **momento del deposito del ricorso in cancelleria**, a nulla valendo la precedente notifica al curatore.

*“In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell’art. 99, comma 1, l.fall. Ne deriva che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all’indirizzo PEC del curatore”* (Cass. 4787/2018; id. Cass. 15243/2022).

In virtù della nuova previsione contenuta nel comma 16 dell’art. 207 CCII, la **sospensione feriale** si applica (diversamente da quanto accadeva nel vigore della legge fallimentare) anche se il giudizio verte sull’ammissione allo stato passivo di crediti da lavoro.

*“In tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969, ai giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benchè da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall’art. 3 citato, in ragione della materia che ne forma l’oggetto”* (Cass., SS.UU. 10944/2017).

In caso di **plurime pronunce susseguitesi in diverse udienze**, l'opposizione va comunque proposta contro il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo.

*“In tema di accertamento del passivo fallimentare non è precluso, al singolo creditore, proporre opposizione con un unico ricorso cumulativo volto a contestare, ai sensi dell'art. 98 l.fall., i vari decreti succintamente motivati emessi nei suoi confronti dal giudice delegato e confluiti nello stato passivo dichiarato esecutivo, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di impugnazione di cui all'art. 99, comma 1, l.fall.”* (Cass. 30880/2018).

È ammissibile l'opposizione proposta **dopo la pronuncia in udienza del decreto di esecutività dello stato passivo** anche se quest'ultimo non sia ancora stato depositato in cancelleria.

*“I provvedimenti assunti dal giudice in udienza vengono ad esistenza con la loro sola pronuncia, non rilevando a tal fine l'eventuale successivo deposito in cancelleria, sicché è ammissibile l'opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo pronunciato in udienza prima che lo stesso sia stato formalmente depositato”* (Cass. 24323/2015).

**Non** è invece ammissibile l'opposizione proposta **prima che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo**.

*“In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l. fall., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l. fall. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo. In materia di fallimento, poiché il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria, solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi "tamquam non essent" e, perciò, privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall.”* (Cass. 3054/2021; id. Cass. 1179/2018).

*“Il decreto di esecutività dello stato passivo anche per le insinuazioni tardive è, in altri termini, l'esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddove i precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinato a chiudersi*

*e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività ed insuscettibili, perciò, sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa” (Cass. 13886/2017).*

*“La formazione dello stato passivo, ed il relativo decreto di esecutività, presuppongono - come risulta dall’art. 96, comma 4, l.fall. - che sia completato l’esame di tutte le istanze, dovendosi escludere che, in relazione alle domande esaminate nella prima udienza, e nelle successive eventuali di rinvio, possano essere adottati altrettanti provvedimenti di esecutività, sicché il termine per l’eventuale opposizione di un creditore escluso (nella specie, per credito di lavoro), anche in relazione ad istanza di insinuazione tardiva, ai sensi dell’art. 101, comma 1, l.fall., decorre dalla data di deposito del decreto di esecutività emesso dopo l’esame di tutte le domande” (Cass. 14099/2016).*

Il **comma 2, lett. c)**, come modificato dal “correttivo-ter”, prevede che il ricorso debba contenere **l’esposizione dei “motivi”** (e non più “*dei fatti e degli elementi di diritto*”) su cui si basa l’impugnazione. La Relazione Illustrativa chiarisce che tale modifica è stata introdotta “*al fine di uniformare la terminologia con quella della disciplina generale del processo civile*”. Va tuttavia ribadito che il giudizio di opposizione o impugnazione ex art. 206 CCII, pur avendo natura impugnatoria, non può assimilarsi all’appello, non potendo quindi, tra l’altro, applicarsi analogicamente la norma di cui all’art. 342 c.p.c. sulla specificità dei motivi di appello.

**La domanda non può essere ampliata o modificata** (oggettivamente o soggettivamente, e neppure con mera *emendatio*) rispetto a quella proposta in sede di ammissione al passivo (facendo valere un credito di importo maggiore o di rango migliore o avente titolo diverso rispetto a quanto richiesto in al giudice delegato nella fase di esame dello stato passivo), stante la natura impugnatoria del giudizio di opposizione (e l’inammissibilità della domanda nuova è rilevabile d’ufficio). È invece possibile dedurre un privilegio diverso, ma solo sulla base dei medesimi fatti già dedotti in sede di verifica, ed è altresì possibile “degradare” a chirografo l’iniziale domanda in privilegio.

*“Il procedimento di opposizione a stato passivo pur avendo natura impugnatoria e, come tale, retto dal principio di immutabilità della domanda, non esclude la facoltà del creditore di richiedere soltanto in sede di opposizione l’ammissione del proprio credito in chirografo, anche se nell’insinuazione si domandava l’ammissione del credito in via privilegiata, non determinandosi alcuna mutazione degli elementi costitutivi della domanda, ma una semplice rinuncia alla collocazione privilegiata originariamente dedotta” (Cass. 71/2025; id. Cass. 9730/2022).*

*“Il ricorrente con l’originaria domanda di insinuazione allo stato passivo non aveva chiesto, neanche in via subordinata, il riconoscimento del privilegio del professionale ma solo della prededuzione e, pertanto, poiché non è consentito all’opponente nel giudizio di opposizione allo stato passivo proporre domande nuove, la*

*richiesta di riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis1 comma nr 2 c.c., formulata per prima volta con l'atto di opposizione allo stato passivo, era inammissibile” (Cass. 22785/2024).*

*“Questa Corte (Cass. n. 6279/2022; conf. 26225/2017) ha più volte affermato che "sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la "mutatio" di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; il procedimento di opposizione allo stato passivo ha infatti natura impugnatoria, è disciplinato specificamente dall'art. 99 l. fall. e si coordina necessariamente con quanto previsto dall'art. 101 l. fall., non consentendo perciò l'applicazione, neppure analogica, dei principi espressi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 10091/2024).*

*“Il procedimento di opposizione allo stato passivo di carattere impugnatorio sebbene non assimilabile all'appello è strutturato in modo tale da non consentire l'introduzione di domande nuove, né lo svolgimento di una mera emendatio libelli poiché ciò finirebbe per stravolgerne la natura stessa e costringerebbe il Tribunale a reiterare lo scrutinio di fondatezza già effettuato dal giudice delegato nella fase di verifica crediti?” (Cass. 32750/2022).*

Sia il curatore che il creditore (il quale, peraltro, non deve necessariamente aver attivamente partecipato all'udienza di verifica) tempestivamente costituitisi possono proporre **nuove eccezioni** (il curatore anche eccezioni riconvenzionali), e **in tal caso** va concesso **termine all'opponente** o all'impugnante anche per integrazioni documentali (ma la questione è stata recentemente rimessa alla pubblica udienza), ma **non** possono proporre **domande riconvenzionali**.

*“Va rimessa alla pubblica udienza la soluzione della questione se - a fronte della nuova eccezione di carenza di titolarità del credito, formulata dal Curatore che si costituisce in sede di opposizione allo stato passivo - l'opponente abbia o meno la facoltà di ottenere un termine per controdedurre e per depositare in giudizio, al fine di fornire detta prova, documenti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già prodotti nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, L. fall.” (Cass. 27815/2024).*

*“E' stato altresì precisato che nel medesimo giudizio il curatore è ammesso a proporre, a norma della L. Fall., art. 99, comma 7, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica del passivo, spettando al tribunale il compito di garantire il diritto di difesa dell'opponente, nelle forme compatibili con il rito camerale, ed in particolare attraverso la concessione del termine di cui dell'art. 99 cit., comma 11, la quale riveste peraltro carattere discrezionale, postulando una valutazione dell'andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un'appendice scritta (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22386; 18/05/2012, n. 7918)” (Cass. 15884/2022).*

*“Se, da un lato, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, dall'altro, solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. Tale principio deve ovviamente applicarsi non solo nel caso in cui il curatore sollevi, in diritto, nuove eccezioni mai formulate in precedenza, ma anche quando lo stesso, nel costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, a supporto della medesima eccezione già sollevata (nel caso di specie, di inadempimento ex art. 1460 c.c.), allegghi nuove circostanze di fatto mai dedotte nella precedente fase della verifica dello stato passivo, che abbiano la funzione di ampliare il thema decidendum sottoposto all'esame del giudice”* (Cass. 34436/2021).

*“Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; in tal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale di inammissibilità della produzione documentale sull'esistenza, entità e rango del credito insinuato, richiesta dall'opponente, in quanto estranea al tema dei controcrediti introdotto con l'eccezione del curatore)”* (Cass. 16324/2021; id. Cass. 22386/2019).

La **riproposizione di un'eccezione in senso stretto già proposta e accolta** nella fase di verifica non è necessaria.

*“Ove, come nella specie, un'eccezione in senso stretto, come quella di prescrizione, sollevata in sede di verifica sia stata accolta dal giudice delegato, il riesame della stessa nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo non resta infatti precluso dalla contumacia del curatore, avendo quest'ultimo l'obbligo di costituirsi in giudizio soltanto per riproporre le eccezioni precedentemente disattese dal giudice delegato, e non anche quelle accolte, le quali rimangono ferme, salva la valutazione della loro ammissibilità in rito e fondatezza nel merito (cfr. Cass., Sez. VI, 14/07/2020, n. 14952; 12/06/2019, n. 15823; 14/03/2017, n. 6522)”* (Cass. 27113/2022).

*“Il curatore non ha l'onere di riproporre nel giudizio di opposizione allo stato passivo un'eccezione in senso stretto, come quella di prescrizione presuntiva, già sollevata ed accolta nella fase sommaria”* (Cass. 14952/2020; id. Cass. 15823/2019 e Cass. 6522/2017).

La **mancata presentazione di osservazioni nella fase di ammissione** non comporta preclusioni nella fase di opposizione.

*“Essendo consolidato il principio secondo cui la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta*

*e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione (così da ult. Cass. n. 19937 del 2017)” (Cass. 3165/2022).*

*“In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. Non può trovare applicazione, infatti, il disposto dell'articolo 329 del Cpc rispetto a un provvedimento giudiziale non ancora emesso. Inoltre l'articolo 95, secondo comma, della legge Fallimentare, introdotto dal decreto legislativo n. 169 del 2007, prevede che i creditori possano esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione” (Cass. 2289/2021).*

Il Tribunale può **rigettare l’opposizione allo stato passivo** anche **per motivi diversi da quelli rilevati dal giudice delegato** nella fase di verifica del passivo, purché non si tratti di motivazione basata su fatti modificativi o impeditivi che debbano essere oggetto di un’eccezione non rilevabile d’ufficio e non proposta dalla curatela opposta (tra i quali non rientra il difetto di prova della certa anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento).

*“Nonostante l'applicabilità del principio di "non contestazione" anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento del fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotti in giudizio, deve essere effettuata d'ufficio dal giudice - a meno che non si tratti di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata - alla stregua delle risultanze "rite et recte" acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali” (Cass. 7945/2024; id. Cass. 24972/2013).*

Il **rilevato d’ufficio di questioni** non di “puro diritto” comporta però la necessità di segnalare la questione alle parti e di concedere all’opponente un **termine per deduzioni** e produzioni documentali sul punto.

*“In ogni ipotesi in cui il giudice dell'opposizione ex art. 98 L.F. rilevi d'ufficio questioni di fatto che ritiene rilevanti ai fini della decisione, su cui non si è quindi dispiegato il contraddittorio in sede di verifica dello stato passivo, il rispetto di tale principio impone che lo stesso giudice debba comunque concedere all'opponente - ove ne faccia richiesta - termine per svolgere le proprie difese e per produrre documentazione idonea a supportarle, e ciò analogamente a quanto questa Corte ha già ritenuto nelle ipotesi in cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo sia stato il curatore ad introdurre eccezioni nuove, non formulate già in sede di verifica (vedi Cass. 22386 del 06/09/2019)” (Cass. 33234/2019).*

**La domanda di ammissione al passivo e i documenti alla stessa allegati** (ove specificamente indicati tra quelli di cui l'opponente intende avvalersi) devono essere acquisiti d'ufficio dal Tribunale.

*“In difetto della produzione di uno o più documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare dove essi sono custoditi, posto che, a norma della L.Fall., art. 99, comma 2, n. 4, l'opponente deve soltanto indicare specificamente i documenti dei quali s'intende avvalere (Cass. n. 25663/20, cit.)”* (Cass. 29197/2023).

*“L'opponente deve, a pena di decadenza, soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass., Sez. VI, 13/11/2020, n. 25663; 5/03/2018, n. 5094; Cass., Sez. I, 18/05/2017, n. 12549)”* (Cass. 24525/2023; id. Cass. 33814/2022).

Lo stesso vale a dirsi per il **provvedimento impugnato**, non essendo applicabile l'art. 347, co. 2, c.p.c., e ben potendo tale provvedimento essere anche acquisito d'ufficio dal Collegio.

*“L'opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo di fallimento (L.Fall., art. 98, commi 1 e 2) ha natura di impugnazione di decisione del giudice delegato alla procedura, di segno anche solo parzialmente negativo, di domanda di ammissione al passivo e il procedimento, incidentale alla formazione del passivo della procedura, che con essa si instaura ha la sua intera disciplina nella L.Fall., art. 99: in tale procedimento non trova dunque applicazione la disciplina recata dagli artt. 339 c.p.c. e ss. in tema di appello secondo il rito ordinario di cognizione e, in particolare, dall'art. 347 c.p.c., comma 2, (dispositivo dell'obbligo per l'appellante di depositare copia autentica della sentenza appellata); con la conseguenza che nel caso di mancato deposito da parte dell'opponente di copia della decisione del giudice delegato (non rientrante fra i documenti da depositare, ovvero da indicare, a pena di decadenza, ai sensi della L.Fall., art. 99, comma 2, n. 4), ritenuta indispensabile ai fini della decisione sull'impugnazione, il tribunale non potrà legittimamente definire l'opposizione con pronuncia, di rito ovvero di merito, fondata solo su tale omissione; dovendo, invece, sollecitare officiosamente la cooperazione delle parti costituite nell'acquisizione di tale atto ovvero, in alternativa, accedere direttamente al fascicolo d'ufficio della procedura per riscontrarne il contenuto”* (Cass. 21826/2021; id. Cass. 23138/2020).

*“In tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia ommesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347 c.p.c., comma 2, previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 L. Fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato (Cass. n. 23138 del 22/10/2020; vedi anche Cass. n. 17086/2016); - che*

*d'altra parte, depone per tale interpretazione anche il dato testuale dell'art. 99 L. Fall., il quale, nell'indicare il necessario contenuto del ricorso introduttivo dell'opposizione e delle produzioni da compiersi in uno con il suo deposito, non fa alcun riferimento alla copia del decreto emesso dal G.D. in sede di formazione dello stato passivo” (Cass. 9339/2021).*

Il **richiamo dei documenti** può essere anche effettuato con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo.

*“La norma, inoltre, come la stessa Procura generale ha segnalato, non può essere intesa in senso così formale da ritenere che l'opponente debba comunque indicare ciascuno dei documenti che intende porre a base delle proprie difese anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoi scritti, a quali atti, fra quelli già prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo (Cass. n. 18909/23)” (Cass. 29197/2023).*

*“In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso ex art. 98 l. fall. sono utilizzabili ai fini della decisione, quand'anche non siano stati individualmente indicati nel ricorso in parola, ma fatti oggetto di richiamo complessivo e riassuntivo” (Cass. 29282/2023).*

**La barriera preclusiva per le produzioni documentali** dell'opponente è fissata dal comma 2, n. 4, all'atto introduttivo dell'opposizione, al quale possono essere allegati documenti non prodotti nella fase di verifica (salvo che con riferimento alle nuove eccezioni introdotte dal curatore con la memoria difensiva o con riferimento alle questioni sollevate d'ufficio dal giudice dell'opposizione, o in caso di impugnazioni incidentali: v. *supra*). Successivamente al deposito dell'opposizione non possono invece prodursi nuovi documenti (salvo che si tratti di originali di copie già prodotte), e la preclusione è rilevabile d'ufficio.

*“Va fatta applicazione del consolidato principio in tema di opposizione allo stato passivo (estensibile anche al giudizio di impugnazione ex art 98 comma 3° l. fall.) secondo il quale la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla l. Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l'opposizione configurabile come un appello; è stato infatti chiarito che tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato*

soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l'art. 99 della l. fall. prevede l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti” (Cass. 3481/2024).

“La L.Fall., art. 99, comma 2, n. 4 stabilisce che "il ricorso deve contenere...a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed i documenti prodotti". Il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è, quindi, segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio. Il Tribunale, pertanto, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'opposta, non avrebbe dovuto utilizzare per la decisione il documento di trasporto del (OMISSIS) depositato in corso del giudizio di opposizione e mai versato o indicato in precedenza” (Cass. 19144/2022).

“Il documento in questione, come è pacifico, era stato tempestivamente depositato in sede di opposizione allo stato passivo, dopodiché, a fronte della contestazione in ordine alla certezza della data, esso è stato depositato in originale dalla società opponente, consentendo l'originale del documento di apprezzare la presenza del timbro postale facente corpo unico con esso. Orbene, tempestivamente prodotto un documento in fotocopia, il deposito dell'originale dà semplicemente luogo ad una regolarizzazione formale della produzione, regolarizzazione che come tale è consentita finanche in appello (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1366) ed in cassazione (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2125; Cass. 14 maggio 2018, n. 11683), di guisa che non sussiste il denunciato error in procedendo” (Cass. 1679/2019).

Sebbene – a differenza che nel comma 7, relativo alla costituzione dei resistenti – non vi sia un espresso riferimento alla necessaria contestualità della produzione documentale, vale lo stesso principio in base al quale i documenti, in caso di eccedenza rispetto alla dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche in materia, i documenti possono essere allegati anche in **plurimi invii, purché lo stesso giorno**.

“L'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012, conv. con L. n. 221/2012, ha, tuttavia, stabilito che: [...] "quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata... entro la fine del giorno di scadenza" (comma 7); [...] Se, dunque, l'opponente, come ha dedotto, non è riuscito a depositare i documenti perché (a suo dire) eccedenti i limiti dimensionali consentiti dal sistema informatico, aveva, evidentemente, l'onere di provvedere a tale deposito o "mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata... entro la fine del giorno di scadenza" (costituito dal deposito del ricorso in opposizione allo stato passivo, che preclude il successivo deposito di nuovi ed ulteriori documenti) oppure, a fronte dell'impossibilità (informatica) di provvedervi, di chiedere al giudice di essere autorizzato al "deposito degli atti processuali e dei documenti... con modalità non telematiche", allegando

e dimostrando il mancato funzionamento del sistema informatico del dominio giustizia che, appunto, lo aveva impedito” (Cass. 4648/2025).

“In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, qualora la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata, purché essi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza” (Cass. 29294/2023).

“Posto che la norma opera sia per l'atto che per i documenti, l'unica interpretazione pianamente discendente dal suo testo è che la tempestività del primo non vale a conferire, per i secondi, salvezza dalla decadenza ove, come dalla L. Fall., art. 99, comma 2, previsto, sia prescritto dal legislatore un adempimento di deposito entro la unitaria scadenza ed invece la parte, contravvenendovi, abbia dato corso al secondo adempimento appunto oltre la scadenza; così infatti già ha deciso questa Corte statuendo che "ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata - ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 17, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 -, a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio" (Cass. 31474/2018, 23489/2020, n.m. e, per la integrazione con deposito cartaceo da parte del creditore, Cass. 26889/2020, n.m.)” (Cass. 2657/2021).

Nel **comma 3** viene aggiunta, sempre dall'ultimo correttivo (“per ragioni di maggiore praticità ed efficienza oltre che per accelerare l'inizio del procedimento”: v. in tal senso la Relazione Illustrativa), la previsione per la quale **il decreto di fissazione dell'udienza può essere emesso anche dal giudice relatore delegato alla trattazione** del procedimento.

Il **termine** (dieci giorni dalla comunicazione del decreto) **stabilito dal comma 4 per la notificazione** al curatore e all'eventuale controinteressato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è **ordinatorio**.

“[...] senza che occorra interrogarsi sulla indivisibilità dell'isolata pronuncia (Cass. civ., sez. 6-1, ordinanza n. 3082 dell'8 febbraio 2011) che afferma la natura perentoria del termine di dieci giorni per la notificazione previsto dalla predetta norma” (Cass. 23771/2017).

*“In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il termine di dieci giorni per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, previsto dall’art. 99, comma 4, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), ha natura ordinatoria, sicché la sua inosservanza non determina l’inammissibilità dell’opposizione”* (Cass. 24322/2015).

Può ritenersi valida (quantomeno per raggiungimento dello scopo, stante l’equivalenza della notifica p.e.c. alla notifica effettuata a mani del destinatario) la **notifica fatta all’indirizzo p.e.c. del curatore anziché della procedura.**

*“È valida ed efficace la notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, effettuata dal legale del creditore escluso all’indirizzo PEC del Curatore fallimentare anziché alla PEC della procedura comunicata al Registro delle Imprese”* (Trib. Napoli, 12 novembre 2015, in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)).

**L’inesistenza o nullità della notificazione o il mancato rispetto del termine a comparire** di almeno trenta giorni prima dell’udienza posto dal comma 5 determinano la **necessità di rinnovare la notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice** (ai sensi dell’art. 164 c.p.c.) **salvo che il curatore si sia costituito e (per quanto attiene al mancato rispetto del termine minimo) si sia difeso nel merito.** In caso di mancato rispetto del nuovo termine perentorio senza adeguata giustificazione e richiesta di un ulteriore termine perentorio, l’opposizione va dichiarata improcedibile.

*“Appare pacifico che il ricorrente in opposizione non aveva notificato correttamente il ricorso introduttivo ex artt. 98 e 99 l.f. al curatore, nonostante l’attivazione del procedimento, posto che il curatore medesimo si era trasferito in altro studio, [...]. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto "ex tunc", il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ.”* (Cass. 19018/2014, 19653/2015)” (Cass. 12344/2017).

*“In tema di opposizione allo stato passivo, qualora il ricorrente non rispetti il termine a comparire previsto dall’art. 99, comma 5, legge fall., il giudice, in difetto di spontanea costituzione del resistente, può concedere un ulteriore termine perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. 20396/2014, 25862/2014)”* (Cass. 15146/2015).

*“In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il giudice, nell’ipotesi di violazione da parte dell’opponente del termine ordinatorio a comparire di trenta giorni previsto dall’art. 99, quinto comma, legge fall., può concedere un nuovo termine, questa volta avente carattere perentorio, entro il quale*

*rinotificare il ricorso, in applicazione analogica della regola della rinnovazione della notifica prevista dall'art. 164 cod. proc. civ.” (Cass. 25862/2014).*

La **comparizione personale del curatore** per la finalità di cui al **secondo periodo del comma 10** (sulla cui *ratio* si è già detto) non equivale a costituzione e non sana, evidentemente, la nullità della notifica.

La **costituzione della parte resistente oltre il termine stabilito dal comma 6** comporta, ai sensi del comma 7, la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.

*“In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, L. fall., nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al Giudice delegato” (Cass. 29421/2023).*

*“In tema di opposizione allo stato passivo, il curatore che non si costituisce in giudizio nel termine di dieci giorni prima dell'udienza decade dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, fra le quali l'eccezione di prescrizione del credito dedotto dall'opponente” (Cass. 1821/2021).*

*“La parte resistente nel giudizio di opposizione allo stato passivo e che si costituisca in giudizio oltre il termine di 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, non è ammessa a formulare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, precluse dalla decadenza prevista dal comma 7 dell'art. 99 l.fall. Così, se il curatore si costituisce, come nella specie, solo all'udienza, gli è impedita la facoltà di eccepire l'inesatto adempimento del creditore, in questo caso il professionista che aveva operato per la fallita” (Cass. 16182/2017).*

Il comma 9, nell'individuare i soggetti legittimati all'intervento, fa riferimento a “*qualunque interessato*”, così allargando il novero di tali soggetti oltre i creditori del debitore in liquidazione, sempre che si tratti di soggetti (creditori concorrenti o non) che abbiano un interesse concreto e attuale alla partecipazione al giudizio.

L'interessato è onerato di verificare l'instaurazione dell'opposizione.

*“In tema di intervento di terzi nell'opposizione allo stato passivo, gli eventuali interessati sono tenuti a verificare costantemente presso la cancelleria del tribunale l'eventuale instaurazione di giudizi di opposizione nell'immediatezza dell'avvenuta comunicazione ex art. 97 l.fall. del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, che deve avvenire nel rispetto del termine per la costituzione delle parti resistenti ai sensi dell'art. 99, comma 8, l.fall.” (Cass. 19422/2020).*

Nella giurisprudenza di merito si rinvengono pronunce contrastanti circa l'ammissibilità della **chiamata del terzo**.

*“All'udienza del 18/6/2021, in considerazione dell'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo dei principi regolatori del c.p.c. (ivi incluso l'art. 106 c.p.c.) e dell'assenza di disposizioni ostative*

*contenute nella LF e delle evidenti ragioni di concentrazione della tutela, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo Reale Mutua Assicurazioni Spa (sul punto, per un'articolata ricostruzione cfr. Trib. Piacenza del 14/7/2020)” (Trib. Savona, 29 aprile 2022, in DeJure).*

*“In primo luogo, questo Giudice ritiene che nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F. sia, in via generale, ammissibile l'istituto della chiamata in causa del terzo ex art. 106 c.p.c., per le seguenti ragioni: 1) Non è dubitabile che al procedimento di opposizione allo stato passivo, sebbene regolato da una legge speciale, siano applicabili i principi generali del codice di procedura civile in tema di esercizio dell'azione contenuti nel Titolo IV del codice di rito, ivi incluse le disposizioni in tema di intervento e chiamata in causa del terzo, i quali costituiscono istituti di applicazione generale, non limitati al solo processo ordinario di cognizione; 2) La disposizione di cui all'art. 99, comma 8, L.F., non detta una disciplina completa ed esaustiva dell'intervento di soggetti nel giudizio di opposizione, ma, in ossequio alla natura "acceleratoria" del giudizio di opposizione, si limita a derogare alla regola generale di cui all'art. 268 c.p.c., prevedendo una più stringente preclusione temporal processuale per l'intervento di eventuali interessati; ne consegue che non appare ammissibile desumere da tale disposizione una preclusione generale all'applicabilità in sé per sé dell'istituto stesso della chiamata in causa di terzo, dovendo al contrario ritenersi applicabili, in quanto non derogate espressamente, le norme generali in tema di intervento previste dal c.p.c. ex artt. 105 e ss; 3) il tenore letterale dell'art. 99 L.F. stesso non consente di ritenere che essa finisca con l'ammettere esclusivamente l'intervento (volontario) di terzo ex art. 105 c.p.c., in quanto il termine "intervento" viene previsto nel codice di rito quale termine generale con cui si designa la possibilità per un terzo soggetto di partecipare ad un giudizio già instaurato, indipendentemente dalle modalità con cui quest'ultimo è chiamato a parteciparvi; del resto, sfugge quale sia la ratio di consentire la partecipazione al giudizio di un terzo esclusivamente su intervento volontario, precludendo l'intervento per chiamata di una delle parti o del giudice stesso; 4) Non vi è alcuna incompatibilità in astratto tra la natura del giudizio di opposizione e la chiamata in causa di un terzo nello stesso, in quanto ogni eventuale profilo di inammissibilità dell'intervento per lesione della parità di trattamento dei creditori va accertato in concreto e comporterebbe, in ogni caso, una valutazione circa la inammissibilità o improcedibilità di eventuali domande spiegate dal terzo stesso, valutazione che non può sovrapporsi o confondersi con la diversa questione della ammissibilità o meno di un istituto generale, quale la chiamata in causa di terzi. Ciò posto, con specifico riferimento alla chiamata in garanzia del terzo assicuratore da parte della Curatela Fallimentare, la sua attrazione alla cognizione del Tribunale Fallimentare risulta specificatamente giustificata in forza della vis attractiva sancita dall'art. 24 L.F. Il concetto di azione che deriva dal fallimento deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha voluto attrarre alla competenza del Tribunale fallimentare tutte le azioni che originano dalla dichiarazione di fallimento o che, in conseguenza dell'apertura della procedura concorsuale, subiscono un mutamento strutturale, in relazione alla causa*

*petendi e/o al petitum, attesa la necessità di realizzare "l'unità dell'esecuzione sul patrimonio del fallito" e, quindi, di concentrare queste azioni dinanzi al medesimo Tribunale. Risulta evidente, quindi, come la domanda di manleva proposta dalla Curatela Fallimentare nei confronti della compagnia di assicurazione non possa che trovare la sua naturale trattazione nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo previsto ex artt. 98 e ss L.F., in quanto l'eventuale condanna alla manleva in capo all'assicuratore è destinata a produrre effetti se ed in quanto il creditore insinuante/opponente ottenga l'ammissione al passivo del proprio credito, con conseguente diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo - rimanendo la Curatela del tutto indifferente ad eventuali accertamenti o effetti extraconcorsuali. La stessa domanda di manleva spiegata dalla Curatela non è che una domanda giuridicamente e logicamente consequenziale alla domanda di ammissione allo stato passivo, e come tale persegue finalità squisitamente interne al concorso sostanziale sui beni del fallito, essendo destinata a tutelare la massa stessa ed evitare sottrazione di attivo in favore di altri creditori concorsuali. La chiamata in causa dell'assicurazione in questa sede realizza, inoltre, evidenti finalità di economia processuale, evitando la moltiplicazione dei procedimenti di cognizione mediante la realizzazione del simultaneus processus, così risultando la soluzione più conforme ai principi di concentrazione e speditezza che caratterizzano il procedimento di accertamento del passivo ai sensi della L.F." (Trib. Piacenza, 14 luglio 2020, in *Il fallimento*, 2021, 73, con commento di Montanari).*

*“Dopo la riforma del 2006, il giudizio di opposizione allo stato passivo è un giudizio esclusivamente endofallimentare che viene deciso non con sentenza, ma con decreto che assume rilievo unicamente ai fini del concorso e quindi non è idoneo a produrre effetti nei confronti di soggetti diversi dal fallimento e dai creditori concorrenti. Pertanto, quanto alla richiesta di emissione di ordine ex art. 107 c.p.c., non è ammissibile l'intervento né la chiamata di terzi nel giudizio in questione” (Trib. Milano, 1 agosto 2013, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)).*

*“Il giudizio di opposizione allo stato passivo a seguito della riforma operata con D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e con il successivo D.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 è stato modificato rispetto alla disciplina previgente: ad un procedimento che, anche in considerazione del carattere sommario della fase di verifica, si articolava in tre gradi che, fatte salve alcune varianti specifiche, si svolgevano secondo le regole del giudizio contenzioso ordinario, è stato sostituito un modello camerale - seppur sui generis - che viene espressamente regolato nell'art. 99 della legge fallimentare (ora significativamente rubricato “procedimento□”), integrando pertanto un giudizio speciale. Di qui l'impossibilità di risolvere le questioni inerenti gli istituti processuali applicabili e la loro operatività, facendo diretta applicazione delle regole del procedimento contenzioso ordinario e, al pari, l'impossibilità di fare rinvio in merito a tali questioni alla giurisprudenza resa in applicazione della disciplina previgente. Venendo alla questione in esame, e in particolare la ammissibilità della chiamata di terzo nel giudizio di opposizione allo stato passivo, va dapprima rilevato che le pronunce*

di legittimità (Cass., ord. 11921/2008 e Cass., 29.7.1992 n. 9066) nonché la prima delle due sentenze di merito (Trib. Vicenza, 30.6.2007, n. 1754) richiamate da Omicron's fanno diretta applicazione dell'art. 99 ante riforma e pertanto non possono essere poste a base della presente decisione, per la quale è applicabile *ratione temporis* la nuova disciplina. Parte opponente, poi, con espresso richiamo ad una pronuncia resa dal Tribunale di Vicenza in data 10.6.2010, sostiene non solo la ammissibilità della chiamata degli enti assicuratori nel giudizio di opposizione allo stato passivo ma anche la doverosità, al fine di "rendere opponibile la decisione resa in sede di opposizione agli stessi, e a tutela della massa, che non si veda sottrarre attivo fallimentare dall'INAIL, con l'onere poi di andarlo a recuperare in separato giudizio dagli enti assicuratori, senza poter far valere la già resa decisione, con diseconomia di giudizi e con il rischio del contrasto di giudicati", (così in particolare Trib. Vicenza, decreto 10.6.2010 già richiamato). Se le ragioni pratiche sottese a questa orientamento sono condivisibili, non solo appunto nell'ottica di economia processuale ma anche in vista di possibili esiti conciliativi, tuttavia ritiene questo Collegio di non poter dividerne il fondamento giuridico. Va in primo luogo osservato come l'art. 99 della "nuova legge fallimentare" espressamente regoli (al comma VIII) l'intervento dei terzi, ammettendolo solo entro il "termine di costituzione delle parti resistenti, mentre nessuna previsione autorizzi la chiamata in causa dei terzi. La specialità del giudizio di opposizione, poi, anche per quanta già detto in premessa, esclude di ritenere applicabili per analogia le disposizioni dettate per il giudizio ordinario. In secondo luogo, ammettendo la possibilità di chiamata di terzo, l'oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo, centrato sulla ammissibilità e, nel caso positivo, sulla quantificazione e graduazione della istanza di ammissione al passivo proposta del creditore, verrebbe notevolmente ampliata, in contrasto con la nuova fisionomia riservata a tale giudizio dal legislatore. Infine, ove nel giudizio di opposizione si controverta circa la responsabilità del datore di lavoro e in un eventuale separato procedimento nei confronti della compagnia assicuratrice si valuti la domanda in garanzia proposta dal debitore principale, non appare sussistere un rischio di "conflitto di giudicati" diverso da quello insito in ogni ipotesi di trattazione separata di cause connesse oggettivamente" (Trib. Mantova, 4 ottobre 2012, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)).

"In materia di fallimento, con riguardo al giudizio di opposizione allo stato passivo, la chiamata in causa del terzo non può essere effettuata in sede di verifica tempestiva dei crediti cosicché il primo atto per chiedere la relativa autorizzazione è necessariamente il ricorso ex art. 98 L.F." (Trib. Milano, 1 settembre 2010, in DeJure).

"É ammissibile, ed anzi doverosa, la chiamata in causa nel giudizio di opposizione allo stato passivo degli enti assicuratori, al fine di rendere loro opponibile la decisione resa in tale sede, e a tutela della massa, che non si veda sottrarre attivo fallimentare dall'INAIL, con l'onere poi di andarlo a recuperare in separato giudizio dagli enti assicuratori, senza poter far valere la già resa decisione, con diseconomia di giudizi e con il rischio del contrasto di giudicati" (Trib. Vicenza, 14 giugno 2010, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Il **comma 10** dell'art. 207 CCII sancisce espressamente **l'applicabilità degli artt. 309 e 181 c.p.c.** per il caso di mancata comparizione delle parti, applicabilità già affermata in via interpretativa dalla Suprema Corte nelle impugnazioni disciplinate dalla legge fallimentare. Quanto all'istruttoria, alla quale fa riferimento il **comma 11**, non si applicano **le norme del rito del lavoro** (e, in particolare, quella **sui poteri officiosi del giudice**) anche se la domanda di ammissione al passivo riguarda un credito da lavoro.

*“L'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori officiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 L.Fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 9020 del 2019; in precedenza Cass. n. 11856 del 2006; Cass. n. 19596 del 2016)”* (Cass. 7997/2025).

Il **comma 11-bis, aggiunto dall'ultimo correttivo**, costituisce l'inutile ripetizione di un principio generale sancito dall'art. 175, co. 1, c.p.c., a norma del quale “il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento” (poteri tra i quali rientra, pacificamente, quello di concedere alle parti termini per note difensive ove necessario).

La **presenza nel collegio del giudice delegato** che ha emesso il provvedimento impugnato, in violazione di quanto previsto dal **comma 12**, determina la nullità del decreto solo se la parte interessata non è stata messa in condizione di ricusare il giudice.

*“In tema di fallimento, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione può essere fatta valere in sede di impugnazione, denunciando la nullità del decreto decisorio, solo se l'esercizio del potere di ricusazione del giudice non astenutosi sia risultato precluso da un vizio procedurale, che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente la composizione dell'organo giudicante, purché sia specificamente individuata la causa di ricusazione, in precedenza non rilevabile (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto decisorio, poiché l'opponente aveva avuto contezza della partecipazione al collegio anche del giudice delegato solo al momento della comunicazione della decisione, in quanto nel fascicolo digitale, nei verbali di udienza e nel ruolo cartaceo affisso sulla porta dell'aula risultavano indicati solo il presidente ed il relatore, ma non gli altri componenti dell'organo giudicante)”* (Cass. 25251/2024).

*“Secondo il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto questa incompatibilità, salve le ipotesi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere*

di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c.” (Cass. 10973/2021).

**Il Collegio può direttamente decidere dopo l'udienza di discussione tenuta dal giudice relatore.**

“Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 50-bis, 276 e 158 cod. proc. civ. perché il giudizio di opposizione al passivo richiede la decisione collegiale, mentre nel caso concreto nessuna udienza collegiale si sarebbe mai tenuta. Pur volendosi considerare che all'istruzione era stato designato un giudice (dott.ssa Mastropietro), altrettanto sarebbe stato da considerare che il giudice designato aveva poi fissato l'udienza di discussione sempre dinanzi a sé stessa e non dinanzi al collegio. Per cui in definitiva l'unico giudice che aveva assistito alla discussione era stato il relatore designato; [...] L'art. 99 legge fall., nel testo rilevante in causa, stabilisce che all'esito del ricorso in opposizione il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito, "designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento", e simultaneamente fissa l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. È ovvio che, in questo specifico caso, si tratta dell'udienza di comparizione dinanzi al relatore designato. Dipoi il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. [...] Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. Sez. 1 n. 12116-16), la norma, nella formulazione derivante dalle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, consente la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all'art. 98 legge fall., ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, tanto dinanzi al collegio quanto dinanzi a uno dei suoi componenti, delegato dal presidente. E ove si sia optato (come nel caso di specie) per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione è possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, che è ispirata a esigenze di celerità” (Cass. 2341/2024).

“Col primo motivo, la Banca denuncia la nullità del procedimento e del decreto impugnato, atteso che nella specie, il Giudice relatore si è riservato alla prima udienza "per riferire al Collegio" e poi il Tribunale ha direttamente deciso l'opposizione, così violandosi la L. Fall., art. 99, comma 9, ed il diritto di difesa (secondo la ricorrente, il giudice relatore, ove rigettate le richieste istruttorie, avrebbe dovuto fissare nuova udienza per le conclusioni, così dando alla parte la possibilità di richiedere memorie conclusionali, come previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 9). [...] Il primo mezzo è infondato, atteso che lo svolgimento procedimentale del giudizio di opposizione allo stato passivo è disciplinato per linee generali dall'art. 99, commi 8, 9 e 10, nel prevedere l'udienza di comparizione, la trattazione e l'istruzione della controversia, per poi arrivare alla decisione, lasciando al giudice di dettare i modi ed i tempi di questa fase del giudizio, secondo lo schema deformalizzato del procedimento camerale, da cui la piana inapplicabilità di norme proprie del giudizio ordinario di cognizione, quale l'art. 190 c.p.c.. Né in ogni caso vi è stata lesione del

*diritto di difesa, ben potendo la parte richiedere già nell'udienza di comparizione il termine per la memoria, di cui alla L. Fall., art. 99, comma 9, nè, infine, la ricorrente ha prospettato quale sarebbe stata in tesi la lesione concreta del proprio diritto di difesa (sul principio, tra le tante, si vedano le pronunce del 19/3/2014, n. 6330 e del 18/12/2014, n. 26831)” (Cass. 2515/2018).*

L'espressione “*eventualmente assegnato*” sta a significare che la **concessione di un termine per memorie** (che non possono servire per aggirare la preclusione istruttoria scattata con il deposito degli atti introduttivi) è meramente **discrezionale**.

*“Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dall’art. 99 l.fall., la mancata indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile con la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione, previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. Né può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi dell’art. 99, comma 11, l.fall., che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta” (Cass. 15884/2022; id. Cass. 5596/2017, Cass. 24972/2013 e Trib. Milano, 30 maggio 2012, in DeJure).*

Il **termine per la decisione** è meramente **ordinatorio**.

*“In tema di opposizione allo stato passivo, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio deve provvedere sull’opposizione in via definitiva, previsto dall’art. 99 l.fall. nel testo come sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, ratione temporis applicabile, in difetto di espressa previsione di perentorietà, deve considerarsi ordinatorio” (Cass. 1900/2018; id. Cass. 20363/2011).*

È necessaria **la sola firma del Presidente** del collegio e non anche quella del relatore.

*“Il decreto decisorio emesso dal Tribunale in composizione collegiale deve essere sottoscritto dal solo Presidente, anche quando la relazione della causa e l'estensione del provvedimento siano state affidate ad un altro membro del collegio (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo di un'amministrazione straordinaria)” (Cass. 22453/2021).*

*“In materia di opposizione allo stato passivo, il provvedimento con cui il tribunale, a norma dell’art. 99, comma 11, l.fall., pronuncia sul ricorso, è emesso nella forma del decreto, sicché, sebbene abbia natura decisoria, va sottoscritto, ai sensi dell’art. 135, comma 4, c.p.c., dal solo presidente del collegio, non essendo necessaria la firma del relatore” (Cass. 19722/2015).*

Il **secondo periodo del comma 13, aggiunto dal “correttivo-ter”** (“*al fine di uniformare le prassi esistenti e quindi di rendere più celere la formazione dello stato passivo*”): v. in tal senso la

Relazione Illustrativa), conferma la **validità delle transazioni** stipulate su crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

*“In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue eventuali conseguenze pregiudizievoli della "par condicio creditorum". La richiesta del curatore di poter procedere alla relativa stipulazione è soggetta all'autorizzazione del giudice delegato, da emettersi con provvedimento di volontaria giurisdizione”* (Cass. 25132/06; id. Cass. 675/99).

Si era già affermato nella giurisprudenza di merito che il collegio dovesse emettere un **provvedimento a contenuto decisorio che recepisce le conclusioni conformi delle parti**, sempre che non ravvisasse l'illegittimità dell'accordo per contrasto con norme imperative (v. Trib. Milano, 4 novembre 2017, in DeJure, secondo cui rientra tra i poteri del Tribunale quello di modificare il decreto di esecutività dello stato passivo in accoglimento della proposta transattiva conclusa tra le parti in sede di opposizione).

La **decisione da parte di un collegio diverso da quello che si è riservato all'esito dell'udienza** è causa di nullità del decreto.

*“In tema di opposizione allo stato passivo, il decreto di cui all'art. 99, comma 11, l.fall., sottoscritto e depositato in cancelleria da un presidente di collegio diverso da quello risultante dall'epigrafe del provvedimento, è affetto da nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice in quanto necessariamente riconducibile ad un collegio non coincidente con quello che, nel riservarsi la decisione, appariva abilitato ad adottarlo, facendo fede della convocazione della camera di consiglio, della deliberazione interna e del controllo della motivazione rispetto alle decisioni ivi assunte proprio quella sottoscrizione, né essendo ipotizzabile un diverso rimedio rettificativo”* (Cass. 23632/2015).

Quanto alle **spese processuali**, in linea generale, **si applicano gli artt. 91 ss. c.p.c.**, coi parametri dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale (ma vi è chi ritiene che, invece, si applichi la tabella 20-bis per l'accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale).

*“In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo è un procedimento contenzioso a cognizione piena, di natura impugnatoria (sia pur non assimilabile all'appello), e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale”* (Cass. 10047/2024).

*“Come questa Corte ha già affermato, in tema di spese processuali, a seguito delle modifiche apportate alla L. Fall., art. 101, dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 86, non si pone più il problema dell'estensione ai giudizi di opposizione allo stato passivo del principio desumibile dalla previgente L. Fall., art. 101, comma*

4, (non riproposto nella nuova formulazione della norma) - che, in materia di dichiarazione tardiva di credito, poneva a carico del creditore le spese conseguenti al ritardo della domanda – sicché, anche nei giudizi di cui alla L. Fall., art. 98, si applica la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. (Cass. 3956/2018)” (Cass. 12552/2019).

“Dal dettato letterale del testo del DM. 55/2014 come modificato dal D.M 147/2022, emerge che la tabella 20-bis trova applicazione non solo alle insinuazioni al passivo, bensì anche alle impugnazioni dello stesso. Tale interpretazione è stata, peraltro, recentemente confermata dall’orientamento della Quarta Sezione del Tribunale di Bologna in materia di liquidazione dei compensi dei difensori” (Linee Guida Ordine Avvocati Bologna, 16 aprile 2025).

In assenza di una reciproca soccombenza delle parti, la **compensazione delle spese** è quindi consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali possono farsi rientrare l'accoglimento della domanda in misura molto ridotta e l'accoglimento della domanda sulla base di documentazione (colpevolmente) prodotta per la prima volta in sede di opposizione.

“[...] un'ammissibile integrazione della documentazione, che avrebbe potuto incidere, al più, sul regolamento delle spese processuali” (Cass. 15882/2022).

“Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non diversamente che nel giudizio ordinario di cognizione, la compensazione delle spese processuali, in assenza di una reciproca soccombenza tra le parti, è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione del decreto” (Cass. n. 4521 del 2017)” (Cass. 9933/2021; id. Cass. 8501/2018 e Cass. 4521/2017).

“La compensazione delle spese processuali, a sua volta, è stata motivata in ragione dell'opposizione parzialmente accolta sulla base di un accertamento reso possibile grazie alla produzione di nuova documentazione solo con il ricorso [...]. il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché "in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi" (Cass. 9115/2017)” (Cass. 26274/2017).

È dubbio se si applichi la **disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02**, registrandosi al riguardo un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.

“Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall . deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla

*norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio” (Cass. 48/2025).*

*“Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 quater D.P.R. n. 115/2012, per averlo il Tribunale di Ancona, senza motivazione alcuna, condannato al pagamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dell'opposizione ex art. 98 legge fall. Ad avviso del ricorrente, tale statuizione è censurabile nella parte in cui il giudice di merito ha esteso l'applicazione dell'istituto del cd. doppio contributo al giudizio di opposizione allo stato passivo, in quanto la normativa richiede quale presupposto imprescindibile la natura impugnatoria, che sarebbe assente nell'opposizione allo stato passivo. Inoltre, la funzione sanzionatoria dell'istituto di cui all'art. 13 quater D.P.R. n. 115/2012 (introdotto allo scopo di disincentivare le azioni giudiziarie) ne determina la natura eccezionale con conseguente necessità di applicazione restrittiva. Il motivo è infondato. Va, preliminarmente, osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. n. 4315/2020) hanno chiaramente enunciato il principio di diritto secondo cui è riservata al giudice la valutazione del "presupposto processuale" che determina in astratto il raddoppio del contributo, ossia l'aver adottato una pronuncia integrale di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione: è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di Ancona ha adottato tale statuizione dopo aver rigettato l'opposizione allo stato passivo. Inoltre, la prospettazione del ricorrente secondo cui l'opposizione ex art. 98 legge fall. non sarebbe un procedimento di natura impugnatoria, è smentita - così chiedendo un'immotivata interpretazione antitestuale - oltre che dalla rubrica dell'art. 98 legge fall., che testualmente recita "impugnazioni", anche dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 6279/2022; Cass. 9730/2022; Cass. n. 21490/2020; Cass. n. 26225/2017; Cass. 22006/2017), che ha invece costantemente affermato la natura impugnatoria, sia pur sui generis, dell'opposizione allo stato passivo, tanto è vero che è esclusa l'ammissibilità di domande nuove, non proposte in sede di verifica dello stato passivo. Si tratta di duplice e convergente argomentazione che permette così di rinnovare e consolidare, nell'interpretazione qui seguita, l'indirizzo correttamente seguito dal giudice del merito” (Cass. 4329/2024).*

*“Il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, non é dovuto in ipotesi di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento in quanto, pur avendo detto procedimento natura impugnatoria, non si configura come un giudizio di appello, ma a tutti gli effetti come un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame, a cognizione piena, della decisione adottata in sede di verifica sulla base di una cognizione sommaria; non ricorre pertanto la ratio della sanzione del pagamento del doppio contributo unificato che è quella di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose” (Cass. 35254/2023).*

*“Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicché al rigetto*

*del ricorso ex art. 98 l.fall. non consegue l'obbligo per l'opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato” (Cass. 1895/2018).*

Il **comma 16-bis** stabilisce che il curatore deve provvedere alla modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, e che se il curatore non osserva tale disposizione può essere revocato.

L'art. 99 l.f. non diceva chi dovesse procedere alla modifica dello stato passivo a seguito del decreto del tribunale che accogliesse, in parte o in tutto, l'opposizione o l'impugnazione, ma era evidente che questo compito non può spettare al creditore, non avendo quest'ultimo la disponibilità dello stato passivo, e che spettasse quindi al curatore dare esecuzione al provvedimento del tribunale, adeguandosi.

**Alessandro Nasti**  
(giudice del Tribunale di Terni)